

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

La guida di Federnotai



Cos'è l'amministrazione di sostegno?

L'**amministrazione di sostegno**, introdotta con la Legge n. 6 del 2004, è uno strumento che **mira a proteggere le persone che, a causa di problemi psichici o fisici (anche temporanei o parziali), non sono in grado di provvedere ai propri interessi personali o patrimoniali.** L'amministrazione di sostegno **si distingue dall'interdizione e dall'inabilitazione perché determina la minore limitazione possibile della capacità di agire** della persona assistita: il Giudice Tutelare sceglierà quale dei tre istituti applicare non in base alla gravità o alla irreversibilità o alla natura dell'infermità, ma in base a quale sia **maggiormente idoneo a soddisfare in concreto le esigenze di protezione** della persona.



Quali sono le principali funzioni dell'amministratore di sostegno?

L'amministratore di sostegno esercita le sue funzioni **tanto provvedendo ad esigenze personali** dell'assistito, **quanto proteggendone la sfera patrimoniale.** Mentre le funzioni del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato sono disciplinate in modo rigido dalla legge, **le funzioni dell'amministratore di sostegno sono disciplinate in modo elastico:** ogni provvedimento di nomina può disciplinarle diversamente, nel rispetto dei criteri e dei limiti che la legge prevede. Così possono esserci **casi in cui l'intervento dell'A.D.S. è previsto in relazione a pochi specifici atti e incombenze, e casi in cui l'A.D.S. viene nominato per assistere il beneficiario in tutti gli ambiti** della sua vita personale e delle sue attività patrimoniali. Allo stesso modo, ci sono A.D.S. che sono chiamati **solo ad assistere il beneficiario partecipando ad atti che comunque quest'ultimo continuerà a poter compiere**, e A.D.S. che **esercitano la rappresentanza del beneficiario, agendo in suo nome e per suo conto;** infine, il provvedimento di nomina può prevedere l'assistenza per il compimento di taluni atti e la rappresentanza per il compimento di altri.



Chi può essere beneficiario di una amministrazione di sostegno?

Tutte le persone che **a causa di una infermità o menomazione, fisica o psichica, non riescono, in modo permanente o temporaneo, in tutto o in parte, a provvedere ai propri interessi.** Per esempio: le persone affette da disabilità o da malattie neurologiche degenerative, quelle affette da dipendenza verso alcol o stupefacenti, le persone invalide, quelle che hanno perso in tutto o in parte conoscenza per effetto di ictus, le persone in stato di coma, quelle affette da malattie gravi in stadio terminale. Si può trattare **anche di persone che si trovano in difficoltà per effetto della sola età avanzata.**



Che succede se le condizioni dell'assistito cambiano?

Se il cambiamento incide – in senso migliorativo o peggiorativo – sullo stato di salute e sulla concreta capacità dell'assistito, **è possibile chiedere un provvedimento del Giudice Tutelare che modifichi di conseguenza l'originario decreto di nomina, ampliando o restringendo le mansioni e i poteri dell'A.D.S..**



Cosa si deve fare per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno?

Il ricorso per la nomina può essere presentato: dallo stesso soggetto bisognoso di protezione; dal coniuge, dalla persona unita civilmente o dalla persona stabilmente convivente con lui; dai parenti fino al quarto grado; dagli affini fino al secondo grado (l'affinità è il rapporto che intercorre tra una persona e i parenti del suo coniuge). Il ricorso può essere presentato anche dal tutore, dal curatore o dal Pubblico Ministero.

La competenza alla nomina spetta al **Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio**. La nomina deve intervenire entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Se ci sono ragioni di urgenza, il Giudice può nominare un A.D.S. provvisorio indicando quali atti sia autorizzato a compiere. Il Giudice decide **dopo aver assunto tutte le informazioni, dopo avere esaminato la documentazione relativa agli accertamenti di natura medica e dopo essersi avvalso di tutti i mezzi di indagine utili**. Deve interpellare tutti i soggetti che potrebbero presentare il ricorso **e anche lo stesso potenziale beneficiario**, se capace di interloquire.



Come viene scelto l'amministratore di sostegno?

Ogni persona, in previsione della propria futura incapacità, può **designare il proprio amministratore di sostegno davanti ad un notaio, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata**. Salvo che ricorrano giustificati motivi per decidere diversamente, **il Giudice Tutelare deve preferire, per la nomina la persona designata dal beneficiario**.

Se la designazione manca o vi sono gravi motivi per non rispettarla, il Giudice nominerà un soggetto diverso preferendo **il coniuge non separato, il soggetto unito civilmente o stabilmente convivente; il soggetto designato con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata, dal genitore superstite del beneficiario**.

Nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e la nomina dell'A.D.S., il Giudice Tutelare può nominare un **A.D.S. provvisorio** per il compimento degli atti necessari o urgenti per la cura della persona o la protezione del patrimonio.



Come si deve comportare l'amministratore di sostegno?

Gli atti che hanno effetto nella sfera dell'amministrato **dovranno essere o meno autorizzati dal Giudice Tutelare a seconda di cosa prevede l'atto di nomina**, che in certi casi contiene già l'autorizzazione per alcuni tipi di atti. **L'A.D.S. non può acquistare diritti dal beneficiario**, neanche per testamento, a meno che sia il coniuge o la persona unita civilmente o il convivente o un parente entro il quarto grado dell'assistito. **L'A.D.S. deve presentare al Giudice una relazione periodica** sul suo operato e sulle condizioni dell'assistito.



Quali capacità conserva il beneficiario?

In linea generale il beneficiario conserva la capacità di compiere da solo tutti gli atti per cui non sia richiesta la rappresentanza o l'assistenza dell'A.D.S.; in concreto, **si dovrà comunque accertare che l'assistito abbia in concreto la consapevolezza di quale atto sta compiendo e dei suoi effetti.**

In particolare, si ritiene che l'amministrato possa **disporre per testamento** (salvo che sia incapace di intendere e di volere al momento della redazione e ad eccezione dei casi in cui il provvedimento di nomina faccia rinvio generico alle norme su interdizione e inabilitazione); che possa **accettare un'eredità** anche puramente e semplicemente, salvo che il provvedimento di nomina dell'A.D.S. prescriva l'accettazione con beneficio di inventario.



Il beneficiario di una amministrazione di sostegno può compiere atti di natura familiare?

Se il provvedimento di nomina dell'A.D.S. non li esclude né li limita, il soggetto beneficiario può contrarre matrimonio, e può diventare parte di una unione civile o di una convivenza; e riconoscere figli nati fuori dal matrimonio.



In quali casi l'amministrazione di sostegno cessa?

Cessa automaticamente in caso di morte dell'assistito o di scadenza del termine eventualmente previsto nel decreto di nomina dell'A.D.S.

Può terminare per effetto di un nuovo provvedimento del Giudice Tutelare su richiesta del beneficiario, dell'amministratore di sostegno, del Pubblico Ministero o dei soggetti che erano autorizzati a chiedere la nomina, quando essi ritengono che vi siano i presupposti per la cessazione dell'A.D.S. o per la sua sostituzione.

Infine, termina quando si rivela inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario, ed è preferibile pronunciarne l'interdizione o l'inabilitazione.